

## ACCORDO QUADRO

**tra**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

**e**

La Società Italiana di Fisica, nel seguito SIF, C.F. 00308310374, con sede in Bologna, Via Saragozza 12, rappresentata dalla Prof.ssa Luisa Cifarelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede della stessa SIF.

### **Premesso che:**

- Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e

funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

– In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

– La **SIF** è una Società, costituita nel 1897 ed eretta in ente morale con RD del 5 settembre 1935, con lo scopo di promuovere, favorire e tutelare lo studio e il progresso della Fisica in Italia e nel mondo. La SIF rappresenta la comunità scientifica italiana, dal mondo della ricerca e dell'insegnamento, a quello professionale, pubblico e privato, in tutti i campi della Fisica e in tutti i suoi settori applicativi. La SIF ha come soci gran parte dei fisici italiani e li rappresenta presso la Società Europea di Fisica;

– La SIF da oltre 65 anni svolge attività di alta formazione scientifica per giovani ricercatori e dottorandi attraverso l'organizzazione, a Varenna sul Lago di Como, presso la Villa Monastero, dei corsi post universitari della *International School of Physics "Enrico Fermi"* sulle tematiche più interessanti della fisica e della *Joint EPS-SIF International School on Energy* sulle tematiche e tecnologie energetiche più avanzate, e più in generale svolge

numerose attività di diffusione delle conoscenze nel campo della fisica;

– La SIF favorisce il confronto tra esperienze scientifiche e tecnologiche diverse a livello nazionale e internazionale, promuovendo sia le conoscenze fisiche di base sia quelle derivanti da iniziative di ricerca finalizzate a diversi settori applicativi mediante l'organizzazione di conferenze nazionali e internazionali, con particolare riguardo al Congresso Nazionale annuale, che ha ora superato la sua 100<sup>a</sup> edizione; già in passato non sono mancate proficue attività in collaborazione tra il CNR e la SIF, in particolare per quanto riguarda il Congresso Nazionale i corsi delle Scuole Internazionali di Varenna;

– La SIF sin dalla sua costituzione si dedica a una intensa attività di promozione scientifica e culturale in ambito nazionale e internazionale sia attraverso la pubblicazione dei *Proceedings* dei corsi delle Scuole Internazionali di Varenna sopra menzionate, sia attraverso la pubblicazione di riviste scientifiche tanto nazionali, quali IL NUOVO SAGGIATORE e il GIORNALE DI FISICA, quanto internazionali, quali IL NUOVO CIMENTO, LA RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO, EPJ (*THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL*) ed EPL (*EURO PHYSICS LETTERS*), nonché di una collana di *Conference Proceedings* per convegni internazionali;

**Considerato che:**

– La sinergia tra il CNR e la SIF può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo nel campo della fisica;

– L'interazione culturale e operativa tra il CNR e la SIF, i quali possiedono, ognuno nei propri specifici settori, significative competenze, potrà comportare significativi vantaggi per la formazione di studenti e giovani ricercatori, e più in generale per la diffusione della cultura scientifica;

– La SIF dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, formazione nonché di divulgazione;

– La rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;

- Il CNR e la SIF possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- Il CNR e la SIF manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della fisica e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- Il CNR e la SIF manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;
- Il CNR e la SIF hanno già collaborato proficuamente in passato, sulla base della Convenzione registrata presso il 4° Ufficio delle Entrate di Bologna in data 1 ottobre 1999 al n. 6912, serie 3A;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Premesse**

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

**ART. 2 - Oggetto e Finalità**

Il CNR e la SIF si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- 1) Promozione di percorsi di formazione e alta formazione;
- 2) Realizzazione di programmi congiunti di ricerca negli ambiti di reciproco interesse;
- 3) Promozione di scambi culturali nell'ambito della ricerca scientifica, della sua comunicazione e divulgazione e dell'attività didattica ad essa connessa;
- 4) Attività di stage e formazione;
- 5) Scambio di informazioni e di materiale scientifico e didattico d'interesse comune;

- 6) Partecipazione a pubblicazioni, conferenze, seminari e convegni;
- 7) Accesso alle facilities per la realizzazione di appositi progetti congiunti;
- 8) Il sostegno e il potenziamento delle attività di formazione di giovani ricercatori svolte dalla SIF orientandole anche su tematiche di comune interesse.

Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni Operative di cui all'art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR adottate sulla base della presente intesa.

### **ART. 3 - Comitato Bilaterale**

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Fanno parte Comitato Bilaterale due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e due rappresentanti della SIF nominati dal Presidente della SIF. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della SIF aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

### **ART. 4 - Tipologia delle azioni**

Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente ma non esclusivamente:

- promuovere le attività di formazione per giovani ricercatori svolte dalla SIF attraverso Scuole post universitarie e Convegni;
- promuovere o rafforzare la partecipazione del CNR alle attività scientifiche che la SIF svolge in ambito europeo, anche per il tramite della Società Europea di Fisica (EPS);
- sostenere le attività editoriali della SIF promuovendo la diffusione nazionale e internazionale di Riviste scientifiche e di atti di Scuole post universitarie e Convegni scientifici;
- collaborare congiuntamente alla organizzazione di eventi e iniziative promosse dal CNR;
- promuovere la divulgazione delle attività di ricerca scientifica svolte dal CNR e dei risultati raggiunti, sia attraverso le edizioni SIF sia mediante l'organizzazione di

convegni dedicati.

Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni Operative previste dall'art. 5.

#### **ART. 5 - Convenzioni operative**

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Le Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

#### **Art. 6 - Risorse**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

#### **Art. 7- Proprietà Intellettuale**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le

informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

#### **ART. 8 - Tutela dei dati personali**

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

#### **ART. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro**

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.

#### **ART. 10 - Durata**

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di

raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

#### **ART. 11 - Modifiche e Recesso**

Qualora nel corso dei quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### **ART. 12 - Nullità parziale**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

#### **ART. 13 - Cessione**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

#### **ART. 14 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti



concordato tra le parti, a mezzo PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

#### **ART. 15 - Registrazione**

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

#### **ART. 16 - Rinvii e Foro Competente**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma li,

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Società Italiana di Fisica